

# **CITTA' DI BRIENZA**

**Regolamento  
Per la disciplina del commercio  
Su aree pubbliche**

**Approvato con deliberazione del C.C. n 51 in data 6/11/2014**

# DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - Finalità del Regolamento.

- 1) Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni nel settore dell'attività del commercio su aree pubbliche, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività.
- 2) Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90.
- 3) Tutti i provvedimenti sono adottati salvo i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
- 4) I titoli autorizzativi hanno carattere permanente, salvo che non si riferiscono ad attività da svolgersi per un determinato periodo.
- 5) Chi intende eseguire l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali.

## Art. 2- Definizioni.

- 1) agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
    - I. **Per miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purchè non assegnato.
    - II. **Per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente.
    - III. **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
    - IV. **Per imprenditori agricoli:** chi esercita l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n.228/2001 e ss.mm.ii..
    - V. **Per legge regionale:**  
le leggi Regionali 20 luglio 1999 n. 19 e 30 settembre 2008 n. 23.
    - VI. **Per S.C.I.A.:** la segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
    - VII **Per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993.
- Per ordinanza del Ministero della Sanità:** l'ordinanza in data 3 aprile 2002.
- VIII **Per S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive.
  - IX **Per Responsabile:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

## Art. 3 – Obbiettivi.

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a) decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s. m. i..
- b) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i..
- c) leggi regionali 20 luglio 1999 n. 19 e 30 settembre 2008 n. 23.
- d) criteri regionali di sviluppo e presenza delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante.

- e) criteri comunali di sviluppo e ordinamento del commercio su aree pubbliche.
- f) la normativa riguardante l'aspetto igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

**Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere.**

1. Per l'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, saranno rispettate:
  - a) Le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.
  - b) I vincoli per determinate zone o aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali e ambientali a tutela dei valori storici, artistici e ambientali.
  - c) Le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse.
  - d) Le limitazioni e i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana.
  - e) Le caratteristiche socio-economiche del territorio.

**Art. 5 - Rilascio dei pareri.**

1. I pareri sulle sotto elencate materie sono espressi dalle rappresentanze delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:
  - a) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  - b) Determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi.
  - c) Richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato.
  - d) Istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere.
  - e) Criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere.
  - f) Regolamenti comunali aventi a oggetto il commercio su aree pubbliche.
  - g) Orari di svolgimento dei mercati e delle fiere, e relative variazioni.

**Art. 6 – Compiti degli uffici comunali.**

1. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia è esercitato dal S.U.A.P. nella persona del funzionario responsabile designato.
2. L'istruttoria delle pratiche è di competenza del S.U.A.P..

**Art. 7 – Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato (anni 10, posteggi all'interno del mercato) o su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2. La partecipazione alle fiere non dà origine al rilascio di concessioni e autorizzazioni specifiche.
3. Per i modi di svolgimento dell'attività si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge vigenti.
4. A uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone e/o capitali, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

**Art. 8 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione periodica, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, in conformità a una corretta graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato, contenente gli elementi di cui al comma 2 art. 24 L. R. n. 23/2008.
2. Il bando è predisposto dal Responsabile comunale, che ne cura la pubblicazione e divulgazione ai sensi di legge.
3. La graduatoria finale è approvata dal Responsabile.
4. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione periodica della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare domanda in bollo, secondo i modi e i tempi indicati nel bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento. Nella domanda devono essere dichiarati:
  - a)- I dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
  - b)- Codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta.
  - c)il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi solo per la vendita nel settore alimentare.
  - d)-di non possedere altra autorizzazione relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si va a chiedere la concessione d'area pubblica.
  - e)- l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto.
  - f)- il settore o i settoti merceologici.
  - g)- l'eventuale tipologia merceologica se imposta.

Le domande saranno esaminate secondo il seguente ordine di priorità:

a)- maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione.

b)- anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, così ripartita:

- *anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40*

- *anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50*

- *anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60*

c)- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni.

d)- ordine cronologico di trasmissione della domanda qualora ricorra il caso di parità.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base delle priorità di cui al comma 4.
6. Avverso la graduatoria è ammessa domanda di controllo da presentare al Responsabile entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sulla domanda di revisione il Responsabile è tenuto a decidere entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di controllo. L'esito della decisione è pubblicato lo stesso giorno della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
7. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazioni alla graduatoria di cui al comma 3, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

### **Art. 9 – Pubblicità dei posteggi liberi**

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione, che deve rimanere pubblicato per almeno giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

### **Art. 10 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modo di rilascio.**

1. L' esercizio del commercio in forma itinerante è soggetto a S.C.I.A, da presentare al S.U.A.P. del Comune in via telematica, compilando la relativa modulistica ed allegando la documentazione richiesta.

### **Art. 11- Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.**

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante abbia i requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere fatto per atto pubblico; se per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, conferisce al subentrante il diritto alla reintestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di validità originaria della stessa.
4. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, in gestione o in proprietà, conferisce al subentrante anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa.
5. Il subentrante può continuare l'attività a condizione che trasmetta una S.C.I.A. da presentare al S.U.A.P. del Comune in forma telematica, compilando la relativa modulistica ed allegando la documentazione richiesta.
6. La cessione e l'affitto dell'azienda o di un suo ramo relativo ad attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comportano anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, e ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
7. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, l'autorizzazione all'esercizio e l'eventuale concessione del posteggio sono, reintestate al nuovo soggetto titolare dell'attività.

### **Art. 12 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.**

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertati e contestati al titolare dell'autorizzazione dai preposti alla vigilanza con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a)- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree.
  - b)- l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata.

c)- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

**Art. 13 – Revoca dell’autorizzazione d’esercizio.**

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, sono revocate dal Responsabile nei casi previsti dalle leggi vigenti.
2. L’atto di revoca è disposto dal Responsabile, previo accertamento da parte dei preposti alla vigilanza, e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l’obbligo della comunicazione s’intende assolto mediante pubblicazione dell’atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.
3. Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche.

**Art. 14 – Indirizzi generali in materia di orari.**

1. Gli orari per la vendita in forma itinerante sono uniformati al commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.
2. per particolari motivi di viabilità, igienico sanitario e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali d’indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall’esercizio dell’attività itinerante altre vie o zone cittadine.

**Art. 15 – Festività.**

1. Nel caso in cui il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso sarà anticipato al giorno precedente; se quest’ ultimo è anche festivo, sarà posticipato al giorno feriale successivo.

**Art.16 - Ordinamento della circolazione pedonale e veicolare.**

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini.
2. All’interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantaggio.
3. E’ altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
4. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all’interno delle aree mercatali.

**Art. 17 – Condotta dei venditori.**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l’obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non deve in nessun modo diffondere notizie che possono turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori.
4. Sono vietati gridi e schiamazzi l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di materiale musicale, i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci.

**Art. 18 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico.**

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione periodica è sottoposto al pagamento della tassa cosap e tassa smaltimento rifiuti soliti urbani e che saranno riscosse nei modi e tempi stabiliti dal competente Servizio Comunale. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.
3. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

**Art. 19 – Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni.**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.

**Art. 20 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati.**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto a essere presente per tutta la durata del mercato o fiera.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario di previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
3. Il personale della Polizia Locale, incaricato al controllo del mercato o fiera annota, in corretto registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse e il relativo titolo autorizzativo che è utilizzato in quell'occasione. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il S.U.A.P..
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile provvede alla redazione e distribuzione dell'elenco delle assenze maturate nell'anno precedente dai titolari di posteggio.

### **Art. 21 – Istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento.**

1. I casi d'istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato, delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.
3. Qualora sia disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:
  - a)- osservanza dei settori merceologici.
  - b)- osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
  - c)- anzianità di presenza sul mercato.
  - d)- anzianità d'iscrizione al registro imprese.
  - e)- necessità di adeguare la dimensione del posteggio sui mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

### **Art. 22 – Definizione.**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è fatta dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare le determina:
  - L'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione.
  - Il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari.
  - Il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superfici.
  - L'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
  - Le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:
  - Alle esigenze di allacciamento alle reti idriche e fognarie.
  - Al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge.
  - Alla diversa superficie dei posteggi.

### **Art. 23 – Concessione del posteggio – durata e rinnovo.**

1- Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, sono prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ( 8 maggio 2017); le concessioni di posteggio scadute o in scadenza nel periodo compreso fra la data della conferenza Stato-Regioni ( 5 luglio 2012) ed i cinque anni successivi alla conferenza stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo (5 luglio 2017), in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D:Lgs 26 marzo 2010 n. 59 sui servizi del mercato interno;

2- La durata delle concessioni, non più rinnovabili con modalità automatica, e pertanto sottoposte a criteri di selezione sulla base di una nuova gara tra richiedenti, avrà durata decennale;



## **Art. 24 – Utilizzo del posteggio.**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.
2. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
  - a)- non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso.
  - b)- tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 1,00 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere a un'altezza minima dal suolo di m.2,20 misurata nella parte più bassa.
  - c) – i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura.
  - d)- i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita.
  - e)- gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere fatti nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia.
  - f)- l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque è vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune.
  - g)- è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio.
  - h)- è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo e imbrattarlo in qualsiasi modo.
  - i)- è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati.
  - J)- è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani e il patrimonio arboreo.
  - k)- è vietato accatastare i rifiuti in modo tale da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori ed al termine del mercato il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto.
  - l)- è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni e altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni.
  - m)- è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati.
  - n)- è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, e la concessione di posteggio e mostrarli a ogni richiesta degli agenti di polizia locale o altro personale addetto al controllo.
3. Qualora il titolare sia condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. la concessione del posteggio verrà revocata.

## **Art. 25 – Scambio reciproco di posteggio.**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che sia inoltrata corretta domanda allo S.U.A.P. sottoscritta da entrambi le parti in causa.
2. E' facoltà del Responsabile accogliere la domanda e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

## **Art. 26 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.**

1. Agli imprenditori agricoli è riservata una quota di posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare.

2. Per l'assegnazione si procede nei modi indicati agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, inviando copia del bando alle associazioni di categoria a livello provinciale.
3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 29.

**Art. 27 – Decadenza dalla concessione del posteggio.**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continui, salvo il caso di assenza per ferie, preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.
2. La documentazione giustificata deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.
3. In caso di attività stagionale, la decadenza si verifica qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per oltre un terzo del periodo relativo alla durata dell'attività.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e il Responsabile deve immediatamente comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.
5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio è revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.
6. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui è emesso l'atto di revoca.

**Art. 28 – Revoca della concessione del posteggio.**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n.241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

**Art. 29 – Spunta e assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.**

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale della Polizia Locale, entro le ore 8,00, nel rispetto della graduatoria, e delle dimensioni dello stesso con riferimento al veicolo e attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.
2. Il rispetto del settore merceologico è un vincolo insuperabile.
3. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata dall'Ufficio di Polizia Locale, sulle presenze maturate nel mercato stesso nell'anno precedente, riferibili all'autorizzazione che è utilizzata in quella situazione per operare.
4. In caso di parità sarà data preferenza alla tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato.
5. La non accettazione a occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il S.U.A.P., su indicazione dell' Ufficio di Polizia Locale, provvede alla redazione e pubblicazione all'Albo Pretorio, dell'elenco dei commercianti che

hanno partecipato alla spunta nell'anno precedente indicando il numero delle presenze effettive maturate.

7. La graduatoria sarà utilizzata per la priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti nell'anno corrente.

#### **Art. 30 – Indennizzo, rimborsi, reperibilità.**

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi è effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per condizioni meteorologiche, nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

#### **Art. 31 – Mercati: ubicazione, numero posteggi per settore, orari.**

1. L'ubicazione del mercato settimanale ora in atto, il numero totale dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

#### **Art. 32 – Planimetria dei mercati.**

1. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la risuddivisione in settori.

## COMMERCIO ITINERANTE

#### **Art. 33 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per fare le operazioni di vendita e possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza porre la merce, banchi e le attrezzature a terra.
3. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata, su tutto il territorio comunale:
  - a)- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata.
  - b)- nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili.
  - c)- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve.
  - d)- lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sciolti, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

4. E'assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica.
5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino a una distanza di 500 metri dal centro del mercato o fiera.
6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.
7. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell'Allegato B".

**Art. 34 – Determinazione degli orari.**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa.

**Art. 35 – Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli.**

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 33 e 34 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANE

**Art. 36 – Tipologia e aree destinate a fiere.**

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

**Art. 37 – Autorizzazione per operare nelle fiere.**

1. Chi intende partecipare a una fiera che si svolge nel territorio comunale, deve inviare domanda in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa (art. 30 comma 1 L.R. n. 23/2008) precisando:
  - a)- i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
  - b)- il codice fiscale e/o la partita IVA.
  - c)- gli estremi dell'autorizzazione posseduta che s'intende utilizzare (numero, data, comune, che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia.
  - d)- le dimensioni del posteggio che si chiede di occupare.
  - e)la fiera alla quale si chiede partecipare.
  - f)i prodotti che intendono commercializzare.
2. Le domande devono essere inviate per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi d'invio. Nel caso d'invio per mezzo del servizio postale, per la data d'invio fa fede quella appostavi, alla'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostavi dall'ufficio protocollo generale.
3. Per quelle giudicate irregolari o incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. A ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera sul punteggio attribuito e ai posteggi disponibili, unitamente ai modi di partecipazione: orari, modo di pagamento del plateatico e relativo importo, numero e ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quanto altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
6. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

**Art. 38 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria.**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a)- maggior numero di presenze effettive nelle fiere.
  - b)- Residenza in uno dei comuni della Basilicata.
  - c)- anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
  - d)- l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata o allegata nella domanda di partecipazione.
3. Uno stesso soggetto può presentare una sola istanza di partecipazione alla fiera.

**Art. 39 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati.**

1. I posteggi che non sono utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, i posteggi saranno assegnati a chi ha fatto domanda fuori dai termini previsti.

**Art. 40 – Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari.**

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato C".

**Art. 41 – Planimetria della fiera.**

1. Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

**Art. 42 – 1. Manifestazioni Temporanee.**

1. In occasione di manifestazioni temporanee (festività, manifestazioni estive ecc.) saranno individuati, ove possibile, dei posteggi appositi che saranno assegnati a soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e ad Associazioni, Comitati ecc. regolarmente costituiti, che presentano domanda in bollo almeno 30 giorni prima della manifestazione e secondo l'ordine cronologico di presentazione.

# DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 43 – Vigilanza.**

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, sono affidate agli operatori della Polizia Locale ed al Responsabile del S.U.A.P. ognuno per le proprie competenze.
2. Gli appartenenti al S.U.A.P. ed alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli verifiche ed ispezioni.

## **Art. 44 – Sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, e da ogni altra norma vigente in materia.
2. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso è individuata nel Sindaco.

## **Art. 45 – Risarcimento danni.**

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione prevista per legge, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

## **Art. 46 – Diffida ed esecuzione d'ufficio.**

1. In tutti i casi nei quali sia costatata un'azione o omissione in violazione delle norme del presente Regolamento il Responsabile, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore o il responsabile dell'infrazione a eliminare lo stato di fatto arbitrario o illegale e prescrivergli, all'uopo, un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine, si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto con conseguente addebito di spese al trasgressore.

## **Art. 47 – Esposti all'Amministrazione Comunale.**

1. Tutti gli esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati allo S.U.A.P. e presentati in forma scritta.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purchè sia certa l'identità dell'esponente.

## **Art. 48 – Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore.**

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale in materia, con esso incompatibile.
3. Il presente Regolamento, composto di 48 articoli e 3 Allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dalle norme vigenti.

Allegato "A" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

## SCHEMA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI

- a) Denominazione: Mercato settimanale del Comune di Brienza;
- b) Ubicazione: Piazza G. Altavista - Zona Fiumicello.
- c) Orario: dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
- d) Totale posteggi settore non alimentare n. 37.
- e) Totale posteggi settore alimentare n. 9.
- f) Totale posteggi riservati agli imprenditori agricoli n. 4.
- g) Dislocazione dei posteggi:
  - 1. Piazza G. Altavista settore alimentare e produttori agricoli.
  - 2. Zona Fiumicello settore non alimentare.

- Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso lo S.U.A.P. .

h) L'accesso all'area del mercato è consentito da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

i) Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

l) L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 08,00.

Allegato "B" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

## SCHEDA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

a. Aree e vie interdette alla sosta dei veicoli adibiti a commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di sicurezza e di polizia stradale:

- Via E, Granturco.
- Via M.Pagano.
- Via Roma.
- Viale Stazione, compresa l'area dell'incrocio con Via Nazionale.
- Via C. Pizzicara, dall'incrocio con Viale Stazione a quello con Via Ripetta;
- C.so Umberto I°.
- Piazza Marconi.
- Via San Giovanni Bosco.
- Via Sasso, dall'incrocio con Via E. Granturco a quello con Via San Giovanni Bosco.
- Via Aceronia, dall'incrocio con C.so Umberto I° fino all'altezza del numero civico "23".

b. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico-sanitari:

***nessuna***

c. Aree in cui è consentita la sosta per oltre un'ora e fino ad un massimo di tre ore:

***nessuna***



## SCHEDA DESCRITTIVA DELLE FIERE

1. Denominazione: Fiere del 10 maggio – 2 settembre e 16 dicembre.
2. Ubicazione: Via San Giovanni bosco – Piazza Altavista e Zona Fiumicello.

Le planimetrie concernenti l'ubicazione della fiera e alla dislocazione e il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso lo S.U.A.P.

1. Totale posteggi settore non alimentare n. 66.
4. Totale posteggi settore alimentare n. 9.
5. Totale posteggi riservati agli imprenditori agricoli n. 4.

L'orario di svolgimento continuato è compreso fra le ore 08,00 e le 14, 00.

L'accesso all'area della fiera è consentito da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

6. L'assegnazione dei posteggi che non siano utilizzati dai rispettivi assegnatari avverrà dalle ore 7,00 alle ore 8,00.

I "Modelli allegati", parti integranti del presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.